

N. R.G. 43690/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA "A"**  
**CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Silvia Giani	Presidente
dott. Anna Bellesi	Giudice
dott. Idamaria Chieffo	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **43690/2019** promossa da:

**SACAPP S.R.L.** (C.F. 00040910291), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dell'avv. Roberto PIROZZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Roma in Viale Giulio Cesare n. 21;

- parte attrice

contro

**ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO S.P.A. BERGAMO** (C.F. 00930290044), in persona del legale rappresentate *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio ALESSE e dall'avv. Roberto SANTI del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, viale Cortina d'Ampezzo n. 186;

- parte convenuta



Oggetto: intese restrittive della concorrenza.

## CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente

Conclusioni nell'interesse dell'attrice:

*“in via istruttoria a) ammettersi le istanze istruttorie di cui in atti sinora non accolte, con particolare ma non esclusivo riferimento alle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2 e 3; b) rigettare tutte le istanze istruttorie di controparte; nel merito condannare Italcementi al risarcimento dei danni subiti dalla SACAPPP s.r.l. da quantificarsi in euro 280.643,93, così come ricostruito nelle Osservazioni della CTP di parte attrice alla CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di commissione dell'illecito; in via subordinata – nel merito condannare Italcementi al risarcimento dei danni subito dalla SACAPPP da quantificarsi nella misura di euro 200.000,00, così come accertato nella monetaria dalla data di commissione dell'illecito; in ogni caso – nel merito condannare Italcementi a risarcire alla SACAPPP s.r.l. il danno patrimoniale da perdita di chance ex art. 2043 c.c. da liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data di commissione dell'illecito; rigettare tutte le difese e le eccezioni di parte convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa; condannare parte convenuta al rimborso delle spese legali, comprensive di onorari, oneri accessori e dei costi della consulenza tecnica di parte; porre a carico esclusivo di parte convenuta le spese di CTU e condannare controparte al rimborso delle spese già sopportate da parte attrice; condannare parte convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96, I° comma, c.p.c. al risarcimento del danno subito da parte attrice, da liquidarsi anche in via equitativa; condannare in ogni caso parte convenuta al pagamento di un'ulteriore somma, da liquidarsi in via equitativa, ex art. 96, 3° comma, c.p.c.”*

Conclusioni nell'interesse del convenuto:

*“In via principale: per tutto quanto ampiamente argomentato, dedotto e provato nel corpo del presente atto e per quanto emergerà in giudizio, rigettare poiché prescritte e, comunque, totalmente infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande formulate da SACAPPP S.r.l. in liquidazione. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, voglia rideterminare l'ammontare dei danni subiti tenendo conto di tutte le*



eccezioni sollevate da Italcementi nel presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese, compensi, risarcimento per danno generale IVA e CPA come per legge.”

IVA e CPA come per legge.”

### Ragioni in fatto e diritto della decisione

**1-** Con atto di citazione notificato il 10/09/2019, la società SACAPPP S.r.l. (di seguito anche Sacappp), già attiva nella produzione di calcestruzzo, ha convenuto in giudizio la società Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. Bergamo (di seguito anche solo Italcementi), produttrice di cemento, per il risarcimento del danno patito in conseguenza della partecipazione della convenuta all'intesa anticoncorrenziale ex artt. 101 TFUE e 2 della legge n. 287/1990 avente ad oggetto l'incremento simultaneo e paritetico dei prezzi di vendita del cemento a partire dal mese di giugno 2011 e sino al 31 dicembre 2016, secondo quanto accertato dall'AGCM con Provvedimento sanzionatorio n. 26705 del 25/07/2017.

**1.1.** Premesso di aver acquistato dalla società Italcementi - tra il 01/06/2011 e il 31/12/2013 - 17.922,70 tonnellate di materia prima al prezzo complessivo di € 1.086.665,98 (cfr. fatture sub doc. 2), la società attrice ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel sovrapprezzo corrisposto durante il periodo dell'infrazione, da liquidarsi secondo il metodo noto come *before and after*.

**1.2 -** L'attrice ha, quindi, stimato il danno patrimoniale da sovrapprezzo nell'importo non inferiore a € 393.671,00, oltre rivalutazione e interessi; in ogni caso, la parte ha chiesto procedersi alla liquidazione in via equitativa del danno secondo una percentuale pari al 20% del prezzo corrisposto. Sotto altro profilo, la società Sacappp ha chiesto il risarcimento del danno da perdita di *chance*, consistente nella perdita della possibilità di “trarre vantaggio da prezzi del cemento in decrescita a causa del calo della domanda e del calo dei prezzi di produzione”. Al riguardo la società attrice ha richiamato: (i) il punto 13 del paragrafo “considerando” della direttiva n. 2014/104/UE, secondo cui la perdita di *chance* è riconosciuta dalla giurisprudenza maggioritaria come bene della vita suscettibile di autonoma tutela risarcitoria e consistente nell'attuale possibilità di ottenere una utilità futura; (ii) la giurisprudenza di legittimità che considera la *chance* “una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno



attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta *chance* intesa come attitudine attuale (cfr. Cass. n. 12243/2007)”. In particolare, nella prospettazione dell’attrice, la concreta possibilità di una riduzione del prezzo del cemento nel periodo in considerazione dovrebbe desumersi dalla progressiva diminuzione di alcuni costi di produzione. Infine, l’attrice ha chiesto il risarcimento del danno da lucro cessante consistente nel pregiudizio derivante dalla drastica riduzione della propria produzione di calcestruzzo determinata dall’aumento del prezzo del cemento e dalla perdita di clienti, attratti da materiali meno costosi quali “il legno, l’acciaio o altri materiali ecocompatibili di nuova creazione preferiti al cemento per la loro economicità”.

**1.3-** Con comparsa del 23/12/2019 si è costituita in giudizio la società Italcementi chiedendo il rigetto delle domande formulate dall’attrice. In particolare, Italcementi ha eccepito: - l’infondatezza delle richieste di risarcimento del danno per assenza della condotta illecita, del nesso causale e del danno ingiusto; - l’erroneo inquadramento del valore probatorio assegnato al provvedimento sanzionatorio dell’AGCM del 25 luglio 2017 n. 26705, da ritenersi non vincolante quanto ai suoi esiti, attesa l’inapplicabilità *ratione temporis* dell’art. 7 del d.lgs. 3/2017; - l’infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza degli elementi costitutivi ex art. 2043 c.c.; - solo in “via subordinata”, la prescrizione quinquennale delle domande risarcitorie formulate dalla Società SACAPPP, dovendo tale termine farsi decorrere dalla data della fornitura di cemento atteso che *“assumendo che Sacappp si sia rifornita, nel periodo tra il 2011 ed il 2013, da più fornitori di cemento, la stessa avrebbe dovuto ricevere aumenti simultanei del prezzo dai propri fornitori [...] in una situazione come quella sopra descritta Sacappp avrebbe avuto tutte le informazioni per comprendere la sussistenza della condotta contraria alla normativa sulla concorrenza, il danno subito e l'imputabilità al proprio fornitore”*; - l’interruzione del nesso causale ex art. 1227 c.c. tra la condotta illecita e il danno asseritamente patito in ragione della scelta dell’attrice di continuare a rifornirsi di cemento Italcementi pur potendo acquistare tale materia prima da alti fornitori; - l’infondatezza della domanda risarcitoria relativa al danno da perdita di *chance* e al lucro cessante.



1.4– La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto, da un lato, “la valutazione della effettiva entità del sovrapprezzo in concreto subito dalla società attrice in relazione agli acquisti di cemento documentati in atti, avuto riguardo alle condotte accertate dall'AGCM con provvedimento n. 26705”; dall'altro, la verifica dell'avvenuto trasferimento, totale o parziale, di tale sovrapprezzo da parte della società attrice nei confronti dei propri clienti (c.d. *passing on*). Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il c.t.u. ha depositato, in data 10/01/2022, la relazione definitiva e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione (cfr. ordinanza del 01/04/2021).

2- Così brevemente ripercorsi i fatti di causa, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno svolta dalla convenuta sul presupposto della pretesa inapplicabilità delle previsioni del d.lgs. n. 3/2017. Per comodità espositiva tale eccezione viene esaminata unitamente all'ulteriore obiezione basata sulla pretesa inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 7 del d.lgs. cit. in punto di effetti dell'accertamento della violazione contenuto in un provvedimento definitivo dell'AGCM o in una sentenza passata in giudicato del giudice del reclamo nei successivi giudizi risarcitori promossi dall'acquirente (diretto o indiretto) dell'impresa sanzionata. Occorre, tuttavia, sin d'ora rilevare che, ai fini delle delibazione dell'eccezione di prescrizione non appare dirimente l'applicazione della norma di matrice comunitaria, potendo l'eccezione ritenersi infondata anche solo in applicazione dei principi sul punto già elaborati dalla giurisprudenza interna e coerenti con la formulazione della regola comunitaria.

2.1. Svolta tale premessa, giova ricordare che il d.lgs. n. 3/2017 ha recepito la Direttiva 2014/104/UE “relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza”, che poneva, come termine per l'attuazione da parte degli Stati membri, il 27/12/2016 (cfr. art. 21 della direttiva).

2.1.1. Per quanto riguarda l'applicazione nel tempo delle previsioni della direttiva 2014/104, l'art. 22 afferma, al primo paragrafo, il principio della non retroattività delle disposizioni sostanziali e, al secondo paragrafo, il principio secondo cui le misure aventi natura processuale non si applicano alle azioni per il



risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26/12/2014 (entrata in vigore della direttiva).

**2.1.2.** L'art. 19 del d.lgs. n. 3/2017, recependo le indicazioni dell'art. 22, prevede che *“gli artt. 3, 4, 5, 15, comma 2, quali disposizioni procedurali, si applicano ai giudizi di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza promossi successivamente al 26 dicembre 2014”*. Come osservato dalla Corte di Cassazione, la disposizione nazionale *“nulla dispone espressamente sul piano dell'applicazione temporale delle norme che hanno natura sostanziale”* (Cass. n. 5232/2024). Viene, quindi, in rilievo il disposto dell'art. 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE a mente del quale gli Stati membri assicurano che le misure nazionali di recepimento adottate al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della direttiva non si applichino retroattivamente (Cass. cit.), previsione conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza dell'Unione in ordine ai criteri che regolano l'applicazione nel tempo delle norme di matrice euro-unitaria a seconda che si tratti di norme *“procedurali”* o sostanziali.

**2.1.3.** Sul punto la Corte di Giustizia ha, infatti, osservato che, in linea di principio, le *“norme procedurali”* sono generalmente applicabili dalla data della loro entrata in vigore; mentre, le previsioni che introducono *“nuova norma giuridica”* di diritto sostanziale si applicano a *“partire dall'entrata in vigore dell'atto che la istituisce”* con le seguenti precisazioni: (a) non si applicano a situazioni giuridiche sorte e definitivamente *“acquisite”* nella vigenza della vecchia legge; (b) si applicano, invece, agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della precedente norma, ossia agli effetti non esauriti sotto la vigenza della precedente disciplina, e (c) alle situazioni giuridiche nuove (Corte di Giustizia C- 267/20, Volvo e DAF Trucks).

**2.1.4.** Nella ricostruzione del regime di diritto intertemporale applicabile alle due norme richiamate (art. 7 e 8 d.lgs. n. 3/2017), occorre in primo luogo rilevare che, secondo la costante giurisprudenza dell'Unione, deve riconoscersi natura sostanziale sia alle norme che disciplinano la prescrizione del diritto al risarcimento del danno patito in ragione di una intesa anticoncorrenziale (Corte di Giustizia 22 giugno 2022, C-267/20, Volvo AB, 46, 47 e 79; Corte di Giustizia 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki,



C-469/11 P, 52); che alle norme che regolano gli effetti delle decisioni definitive delle Autorità nazionali competenti nella materia delle intese anticoncorrenziali nei successivi giudizi risarcitori (Corte di Giustizia, C-25/21, Repsol Comercial de Productos Petroliferos SA e negli stessi termini Corte di Giustizia, C-267/20, Volvo e DAF Trucks).

**2.2.** Per quanto riguarda la disciplina delle prescrizione, l'art. 8 d.lgs. n. 3/2017 ha recepito la direttiva prevedendo che: “il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i seguenti elementi: a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza; b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha cagionato un danno; c) dell'identità dell'autore della violazione. La prescrizione rimane sospesa quanto l'autorità garante della concorrenza avvia un'indagine o un'istruttoria in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione per il diritto al risarcimento del danno. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla violazione del diritto della concorrenza è divenuta definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo”.

**2.2.1.** Come chiarito dalla Corte di Giustizia, l'applicazione dei principi di diritto intertemporale già richiamati implica che debba ritenersi assoggettata *ratione temporis* al disposto dell'art. 8 d.lgs. cit. la domanda risarcitoria “per una violazione del diritto della concorrenza che, sebbene vertente su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima dell'entrata in vigore della dir. 2014/104/UE, sia stata proposta dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che la recepiscono nel diritto nazionale; sempreché il termine di prescrizione applicabile a tale ricorso, in virtù delle norme previgenti, non sia scaduto prima della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva stessa” (cfr. Cass. Civ. 5232/2024 che richiama in motivazione Corte giust. UE 22 giugno 2022, C-267/20).



**2.2.2.** Nel caso di specie, il termine per il recepimento della direttiva 2014/104/UE scadeva il 27 dicembre 2016, quindi, per determinare l'applicabilità della norma comunitaria in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno occorre verificare se alla predetta data fosse scaduto o meno, secondo la disciplina previgente, il termine di prescrizione applicabile alla situazione di cui al procedimento principale.

**2.2.3.** Tale vaglio, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia di prescrizione anteriore a quella prevista dalla direttiva 2014/104, deve essere compiuto facendo applicazione dei criteri elaborati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (Corte di giustizia C. 295/04 e 298/04; Cass. Civ. 5232/2024). Nella materia per cui è causa la giurisprudenza interna ha individuato il *dies a quo* del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno partendo dal rilievo secondo cui il danno derivante da un “cartello” sui prezzi “rientra tra quelli comunemente denominati lungolatenti, i quali sono caratterizzati dalla presenza di un segmento temporale, di significativa – perciò non trascurabile entità, che separa l'insorgenza del danno dalla sua percezione” (di recente Cass. 5232/2024, che richiama Cass. 2305/2007). Per tale ragione, ai fini della decorrenza del termine non rileva, il momento in cui “l'agente compie l'illecito o quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto”, bensì il momento in cui la condotta ed il conseguente danno si manifestano all'esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili (Cass. civ. cit.; Cass. 30783/2022; Cass. 18176/2019; Cass. 26188/2011).

**2.2.4.** Secondo quanto osservato dalla Corte di Cassazione, nel caso di “cartelli” la consapevolezza dell'illecito e della sua idoneità lesiva in capo al danneggiato si configura, di regola, a decorrere dal momento in cui l'autorità competente accerta l'illecito; cionondimeno la relativa valutazione deve essere compiuta caso per caso “in relazione al grado di competenza e di effettiva conoscibilità proprio del soggetto danneggiato, accertando in quale momento esso abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione quanto alla sussistenza dell'illecito lamentato in tema di tutela della concorrenza” (Cass. 5232/2024; Cass. 18176/2019). Con riguardo all'onere probatorio, grava su chi eccepisce la prescrizione l'onere di provare il



momento in cui chi agisce abbia avuto adeguata e ragionevole percezione del danno subito e della sua ingiustizia (Cass. 2305/2007). L'impostazione della giurisprudenza interna appare, peraltro, coerente con la *ratio* sottesa alla previsione della successiva direttiva 2014/104/UE.

**2.2.5.** Nel caso di specie la convenuta ha allegato la decorrenza della prescrizione dalla data degli acquisti (tra il 2011 e il 2013) assumendo la conoscibilità dell'intesa anticoncorrenziale sulla base delle comunicazioni degli aumenti "simultanei" dei prezzi inviate alla danneggiata dei propri fornitori. La tesi non convince poiché, da un lato, non risulta provato l'elemento fattuale del numero e della provenienza delle comunicazioni riguardanti gli aumenti di prezzi effettivamente pervenute alla attrice; dall'altro, non tiene conto del tenore delle difese svolte dalle imprese nel procedimento davanti all'AGCM. Come si esporrà nel prosieguo, molte delle imprese produttrici parti del procedimento condotto dall'ACGM hanno, in quella sede, dedotto che l'aumento dei prezzi rilevato nel periodo dell'infrazione non costituiva frutto di una concertazione, bensì il risultato di politiche commerciali di "imitazione razionale" degli incrementi di prezzo autonomamente decisi dalle imprese concorrenti. L'accertamento dell'accordo tra le imprese sottostante gli aumenti di prezzo ha richiesto, quindi, una approfondita istruttoria da parte dell'Autorità che ha portato alla luce plurimi scambi di informazione tra le imprese produttrici, società terze rispetto agli acquirenti. Elementi di cui l'attrice non era a conoscenza e non acquisibili con l'ordinaria diligenza, richiedendo la loro scoperta specifici poteri istruttori.

**2.2.6.** In applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza interna può, quindi, affermarsi che la società attrice ha avuto ragionevole contezza dell'illecito concorrenziale e della sussistenza di un nesso causale tra gli incrementi di prezzo e la condotta illecita imputabile, tra le altre, alla società convenuta solo con la pubblicazione degli esiti del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM; ne deriva che alla data della scadenza del termine per il recepimento della direttiva non poteva ritenersi decorso il termine di prescrizione, essendo il primo termine anteriore al provvedimento dell'AGCM. Sotto altro profilo può osservarsi che il presente giudizio è stato promosso dalla attrice con atto notificato il 10/09/2019, dunque



entro il termine quinquennale di prescrizione computato sia secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza interna, che secondo la disciplina della direttiva 2014/104.

**2.3-** Passando all'esame dell'ulteriore difesa svolta dalla convenuta in merito all'inapplicabilità *ratione temporis* della disposizione di cui all'art. 7 d.lgs. 3/2017, giova premettere che tale norma ha recepito il disposto dell'art. 9 della direttiva sancendo il carattere vincolante delle decisioni dell'AGCM o delle sentenze definitive del giudice del ricorso nei giudizi risarcitori promossi dai danneggiati.

**2.3.1** I considerando 34 e 35 della direttiva 2014/104/UE precisano la *ratio* dell'art. 9, paragrafo 1, della direttiva: (i) nella necessità di un "approccio comune al livello dell'Unione" in merito agli effetti, sulle successive azioni risarcitorie, delle decisioni definitive delle autorità nazionali garanti della concorrenza relative ad una violazione e (ii) nella necessità di assicurare "l'efficacia e la coerenza dell'applicazione degli art. 101 e 102 TFUE" oltre che "il funzionamento del mercato interno per le imprese e i consumatori". A tal fine: "la constatazione di una violazione dell'art. 101 o 102 TFUE in una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso non dovrebbe essere rimessa in discussione in successive azioni per il risarcimento del danno riguardanti la violazione in questione, intentate nello Stato membro dell'autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso". Sotto altro profilo, "l'effetto della constatazione dovrebbe tuttavia riguardare soltanto la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale come determinata dall'autorità garante della concorrenza o dal giudice del ricorso nell'esercizio della sua giurisdizione" (cfr. considerando richiamati).

**2.3.2** L'art. 7 del d.lgs. cit., rubricato "effetti delle decisioni dell'autorità garante della concorrenza", prevede che: "ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato";



l'accertamento in via definitiva riguarda, tuttavia, “la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalità e l'esistenza del danno”.

**2.3.3** Come anticipato, pronunciandosi su un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto l'applicazione temporale dell'art. 9 paragrafo 1 della direttiva 2014/104/UE, la Corte di Giustizia ha evidenziato che detta previsione stabilisce una presunzione inconfutabile dell'esistenza di una violazione del diritto della concorrenza e poiché l'esistenza di una violazione del diritto della concorrenza e l'identità del suo autore – assieme al danno causato da tale violazione e all'esistenza di un nesso di causalità tra tale danno e detta violazione – rientrano tra “gli elementi indispensabili di cui la persona lesa deve disporre al fine di proporre un ricorso per il risarcimento del danno”, “si deve ritenere che l'art. 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 verta sull'esistenza di uno degli elementi costitutivi della responsabilità civile per le violazioni delle norme del diritto della concorrenza”; ne consegue che la previsione in commento abbia natura sostanziale, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, della direttiva (Corte di Giustizia, C-25/21, Repsol Comercial de Productos Petroliferos SA e negli stessi termini Corte di Giustizia, C- 267/20, Volvo e DAF Trucks).

**2.3.4** Ciò detto, per determinare l'applicabilità *ratione temporis* dell'art. 9, paragrafo 1, della direttiva occorre verificare se “la situazione di cui al procedimento principale fosse acquisita prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva o se essa abbia continuato a produrre i suoi effetti dopo la scadenza di detto termine”. A tal fine occorre considerare il “meccanismo di funzionamento” della singola previsione che viene in esame: come detto, l'art. 9 paragrafo 1, stabilisce “una presunzione in base alla quale una violazione del diritto della concorrenza, constatata in via definitiva da un'autorità nazionale garante della concorrenza o in una decisione di un organo di ricorso, deve ritenersi definitivamente accertata ai fini di un ricorso per il risarcimento del danno”. Nella *ratio* dell'art. 9, quindi, “l'elemento che, secondo il legislatore dell'Unione, consente di ritenere che la violazione di cui trattasi sia definitivamente accertata ai fini dell'azione per il risarcimento del danno in questione è la data in cui la decisione è divenuta definitiva” (Corte di Giustizia, C-25/21, Repsol Comercial de Productos Petroliferos SA).



**2.3.5** Alla stregua di tali principi, può concludersi per l'applicazione del presente giudizio della presunzione di cui all'art. 7, comma 1 d.lgs. 3/2017: non solo la pronuncia del Consiglio di Stato, n. 7320 del 31/12/2018, sul ricorso avverso il provvedimento dell'AGCM che ha applicato la sanzione, ma anche tale provvedimento (16/08/2017) sono successivi al 27 dicembre 2016, termine per il recepimento della direttiva 2014/104.

**2.3.6** Per mera completezza il Collegio osserva che, come già rilevato con ordinanza istruttoria del 01/04/2021, “anche ove il regime di vincolatività stabilito dall'art. 7 d.lgs. 3/17 non fosse applicabile per i fatti in questa sede dedotti la circostanza che detto provvedimento abbia superato il vaglio del Consiglio di Stato e che sia divenuto definitivo consentirebbe comunque il richiamo alla giurisprudenza già consolidata in tema di “prova privilegiata” che può consentire alla parte colpita dall'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale di superare la presunzione così determinatasi ma senza che sia possibile rimettere in discussione, nel giudizio civile, i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi sia dinanzi all'Autorità che nelle successive fasi impugnatorie (v. Cass. 20 giugno 2011, n. 13486)”.

**3-** Le ulteriori contestazioni svolte dalla convenuta in ordine alla mancanza di prova della partecipazione della società Italcementi all'infrazione, nel periodo cui si riferiscono gli acquisti riportati dalle fatture prodotte in atti, debbono, per le ragioni esposte, essere esaminate alla luce delle risultanze dell'istruttoria dell'AGCM contenute nel provvedimento sanzionatorio del 16 agosto 2017, n. 26705, confermato dal giudice amministrativo, trattandosi di accertamenti insuscettibili di essere posti in discussione nel presente giudizio, per le ragioni ampiamente esposte.

**3.1-** Giova, in primo luogo, osservare che la società Italcementi è stata parte del procedimento n. 1793. Si legge, infatti, che l'istruttoria, originata da una segnalazione del 12/06/2015 riguardante un accordo sui prezzi praticato dalle società Buzzi Unicem, Cementir, Cementirosi e Holcim, è stata estesa “soggettivamente ed oggettivamente” con delibera del 27 luglio 2016 a fronte delle prime acquisizioni



ispettive dalle quali è emerso che “l’adozione di incrementi simultanei e di pari entità dei prezzi del cemento rappresentati in anticipo alla clientela rappresentava una condotta che, quantomeno a partire dal 2011, era adottata oltre che dalle parti del procedimento istruttorio anche da altre società attive nel medesimo mercato: segnatamente Italcementi, Colacem, Barbetti, Cal.me, Cementizillo, Monselice, W & P, CCS, Cementi Moccia e Sacchi”.

Ad ulteriore conferma della partecipazione della società Italcementi all’istruttoria che ha portato alla emissione del provvedimento del 16/08/2017, si legge che, in data 29 novembre 2016, tale società ha presentato impegni ai sensi dell’art. 14 *ter* della l. 287/90 volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali. Con provvedimento dell’Autorità tali impegni sono stati rigettati in quanto “manifestamente inidonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria” (cfr. paragrafi da 17 a 26 del provvedimento dell’AGCM).

**3.1.1-** Per quanto riguarda l’accertamento della condotta abusiva e della durata temporale della stessa, si legge nel provvedimento dell’Autorità garante che “tutte le imprese cementiere Parti del procedimento hanno applicato – almeno nel periodo giugno 2011- gennaio 2016 – omogenee condotte commerciali consistenti nel comunicare anticipatamente al mercato (solitamente almeno un mese prima dell’effettiva applicazione) identici e generalizzati aumenti delle condizioni economiche del prodotto, tanto tramite l’aumento dei prezzi di listino (listino che riporta, per definizione, prezzi di carattere generale dai quali si parte per applicare gli sconti ai singoli clienti), quanto tramite comunicazioni di riduzione generalizzata degli sconti per un determinato importo” (paragrafo 76). La concertazione tra le imprese partecipanti all’intesa ha riguardato non solo il *quantum* degli aumenti di prezzo, ma anche l’arco temporale interessato da tali incrementi e le tempistiche di comunicazione ai clienti; inoltre, il parallelismo tra le imprese concorrenti ha riguardato anche il *quomodo* degli incrementi di prezzo, ossia le modalità e le tempistiche con cui tali aumenti sono stati comunicati alla clientela e l’ampiezza dei soggetti destinatari di tale comunicazione (quasi mai solo i clienti effettivi, ma una platea molto più ampia, con evidente effetto



distorsivo della concorrenza). A seguito di approfondita istruttoria, l'Autorità ha anche accertato che i menzionati aumenti di prezzo non sono stati, secondo quanto allegato in chiave difensiva dalle parti del procedimento, frutto di “politiche commerciali di imitazione razionale”, ma sono stati o il portato di “uno specifico accordo – addirittura di una pattuizione tra le parti – ovvero il risultato di contatti tra le stesse comunque antecedenti gli stessi annunci di aumento al mercato”. Le singole evidenze dell'esistenza di un accordo tra i concorrenti sono illustrate nel provvedimento (in particolare paragrafi 92 e seguenti).

All'esito di tali complessi accertamenti in fatto, l'AGCM ha concluso che i comportamenti posti in essere, tra l'altro, da Italcementi e “*volti ad un coordinamento dei prezzi nominali di vendita del cemento a livello nazionale, costituiscono violazioni molto gravi della disciplina a tutela della concorrenza. Al riguardo vale rammentare che le “linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'art. 15, comma 1, della l. 287/90” considerano particolarmente gravi le intese orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e dei limitazione della produzione*”; con riguardo alla “durata della descritta concertazione”, l'AGCM ha, inoltre, accertato che la partecipazione all'intesa da parte di Italcementi è iniziata il 1 giugno 2011 ed è durata fino alla data del 1 gennaio 2016 (paragrafi 336, 337, 347).

**3.1.2-** Gli accertamenti in fatto dell'AGCM sono stati confermati dal Giudice Amministrativo in sede di ricorso proposto dalla società convenuta (cfr. sentenza del TAR Lazio n. 8541/2018 e del Consiglio di Stato n. 7320/2018).

**4-** Ricostruito – sulla base del contenuto del provvedimento dell'AGCM, confermato dal giudice del ricorso – l'ambito oggettivo e soggettivo dell'intesa e constatato che l'Autorità ha accertato la partecipazione all'intesa della convenuta nel periodo compreso tra il 1 giugno 2011 al 1 gennaio 2016, cui si riferiscono gli acquisti portati dalle fatture prodotte in atti, occorre passare all'esame delle domande risarcitorie svolte dall'attrice.

**4.1-** Giova premettere che nella ricostruzione della portata e del contenuto dell'onere della prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l'illecito anticoncorrenziale non può farsi applicazione, *ratione temporis*



della previsione di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. 3/2017. Tale norma, recependo il contenuto dell'art. 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE, ha introdotto una presunzione relativa in ordine alla idoneità delle violazioni del diritto alla concorrenza consistenti in un cartello a cagionare un danno (“l'esistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume, salva prova contraria dell'autore della violazione”). Secondo quanto osservato dalla Corte di Giustizia, sulla scorta dei principi innanzi richiamati, la previsione in commento ha, infatti, natura sostanziale in quanto “la presunzione relativa stabilita da detta disposizione è direttamente connessa al sorgere della responsabilità civile extracontrattuale dell'autore della violazione di cui trattasi e, di conseguenza, incide direttamente sulla situazione giuridica di quest'ultimo” (C-267/20). Nella applicazione della particolare disposizione in esame “il fatto identificato dal legislatore dell'Unione come idoneo a far presumere l'esistenza di un danno” è costituito dall'esistenza di un cartello; pertanto, al fine di verificare il carattere “acquisito” o meno della situazione principale, rilevante secondo il diritto dell'Unione, occorre aver riguardo alla data in cui il cartello è cessato: la direttiva non sarà applicabile in relazione a tale previsione, *ratione temporis*, se il cartello di cui si tratta è cessato prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104/UE (Corte di Giustizia C- 267/20).

**4.1.2** – L'istruttoria condotta dall'AGCM ha accertato che l'intesa è durata sino al mese di gennaio 2016 e non risulta nemmeno allegata nel presente giudizio una maggior durata. Ne deriva che la violazione è cessata prima della data di scadenza del termine per il recepimento della direttiva n. 2014/104/UE, con conseguente inapplicabilità della presunzione relativa di cui si discute.

**4.2-** Viene, invece, in considerazione la previsione di cui all'art. 17, paragrafo 1, della direttiva, trattandosi di norma “procedurale” applicabile al giudizio per risarcimento del danno che, sebbene relativo ad una violazione del diritto della concorrenza cessata prima dell'entrata in vigore di tale direttiva, sia stato proposto dopo il 26/12/2014 e dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che la recepiscono nel diritto nazionale (così Corte di Giustizia C- 267/20). Secondo quanto osservato dalla giurisprudenza dell'Unione,



la previsione in esame costituisce una misura volta a porre rimedio all'asimmetria informativa esistente a scapito della parte danneggiata e alle difficoltà derivanti dal fatto che la quantificazione del danno subito richiede, in questo settore, complesse valutazioni di tipo controfattuale finalizzate a determinare quale sarebbe stato l'andamento del mercato in assenza della violazione (Corte di Giustizia C- 267/20). La norma in esame impone, infatti, agli Stati membri di garantire che “né l'onere della prova né il grado di rilevanza della prova richiesti per la quantificazione del danno rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento”, a tal fine “ gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali abbiano il potere, a norma delle procedure nazionali, di stimare l'ammontare del danno se è accertato che l'attore ha subito un danno ma è praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza il danno subito sulla base delle prove disponibili”.

**4.2.1-** Alla stregua di tali principi, già applicati anche dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoghe, in tema di risarcimento del danno derivante da violazioni della l. 287/1990 non può farsi meccanica applicazione dell'onere della prova attesa l'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova. Ne deriva che, al fine di assicurare l'effettività della tutela dei privati che agiscono in giudizio, “fermo restando l'onere dell'attore di indicare in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale, il giudice è tenuto a valorizzare in modo opportuno gli strumenti di indagine e conoscenza che le norme processuali già prevedono, interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio, al fine di esercitare, anche officiosamente, quei poteri d'indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata” (Cass. 11564/2015; Cass. 29237/2019).



4.2.2 - In tale prospettiva, nel presente giudizio è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio con funzione percipiente, quale fonte oggettiva di prova rispetto a situazioni il cui accertamento richiede particolari cognizioni specialistiche.

4.2.3- Prima di esaminare gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, giova premettere che anche nella materia per cui è causa il risarcimento del danno ha funzione compensativa del pregiudizio subito, in quanto mira a mettere il soggetto danneggiato nella posizione in cui si sarebbe trovato qualora non si fosse verificata l'infrazione dell'art. 101 o 102 TFUE. Sebbene il danno risarcibile sia sussumibile nella categorie tradizionali del danno emergente e del lucro cessante, con esclusione di meccanismi che portino ad una "sovra-compensazione" del danno, occorre, tuttavia rilevare che la stima del danno risarcibile richiede una complessa analisi fattuale ed economica (considerando n. 13 e n. 14 della direttiva 2014/104/UE); in particolare tale analisi è volta a determinare lo "scenario di non infrazione" detto anche "scenario controfattuale" ossia la "situazione in cui il soggetto danneggiato si sarebbe trovato in assenza dell'infrazione" (paragrafo 11 e 12 della "Giuda pratica per la quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell'art. 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea" che accompagna la Comunicazione della Commissione 2013/C167/07).

In particolare, nel caso di illecito concorrenziale consistente in un cartello sui prezzi, il danno emergente può essere individuato nella differenza di prezzo generata dall'infrazione (c.d. sovrapprezzo). Al consulente d'ufficio è stato, pertanto, chiesto di verificare, da un lato, "l'effettiva entità del sovrapprezzo in concreto subito dalla società attrice in relazione agli acquisti di cemento di cui ai documenti depositati, avuto riguardo alle condotte accertate dall'AGCM con provvedimento n. 26705"; dall'altro, se possa dirsi avvenuta la traslazione – totale o parziale – di tale sovrapprezzo da parte della società attrice nei confronti dei propri clienti a valle.

5- Ebbene, in primo luogo, sulla base delle fatture prodotte dall'attrice e del *database* allegato alla prima memoria del consulente tecnico di parte attrice, il c.t.u. ha accertato che, nel periodo compreso tra il



secondo semestre del 2011 e il mese di maggio 2013, la società attrice ha acquistato 16.852 tonnellate di cemento al prezzo di € 1.021.587,00 e 937 tonnellate di cemento al prezzo di € 57.376,00 per una totale di 17.789 tonnellate di cemento ed una spesa complessiva di € 1.078.963,00.

Al fine di ricostruire l'eventuale entità del sovrapprezzo generato dall'intesa, il consulente ha fatto applicazione del metodo c.d. "*before and after*", che consente di ricostruire "lo scenario controfattuale attraverso il confronto del prezzo tra due periodi di riferimento: il *damage period* (cioè il periodo durante il quale l'evento dannoso ha esplicato i suoi effetti) e il *base period* (ossia il periodo precedente e/o successivo al *damage period*)", criterio ampiamente illustrato nella citata "Guida pratica" della Commissione.

Sulla base degli elementi contenuti nel *database* allegato alla prima memoria del c.t.p. di parte attrice, il c.t.u. ha previamente individuato, da un lato, il prezzo medio ponderato del cemento (€/t) nel 2010 e nel periodo compreso tra il mese di gennaio e maggio 2011, non interessati dall'infrazione; dall'altro, il prezzo medio ponderato del cemento nei periodi compresi tra i mesi di giugno e dicembre 2011 e tra i mesi di gennaio e settembre 2013, interessati dall'infrazione e ha calcolato l'incremento percentuale di prezzo registrato in ciascun periodo interessato dall'intesa anticoncorrenziale. I dati sono stati inseriti dal c.t.u. nella tabella che si riporta:

<u>Voci</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
		gen-mag	giu-dic		gen-mag
Prezzo medio cemento (€/t)	44,72	47,35	56,46	62,47	64,00
Incremento %		5,88%	19,24%	10,65%	2,44%

Discostandosi sia dalle indicazioni del c.t.p. di parte attrice, che chiedeva di considerare come *benchmark* per l'applicazione del criterio di comparazione dei prezzi *before and after* l'anno 2010, sia dalle indicazioni della convenuta, che chiedeva utilizzarsi come parametro di riferimento i prezzi medi registrati nel periodo 2008-2009 (60,77 €/t), il c.t.u. ha ritenuto, con valutazione coerente e immune da vizi logici o di altra natura, che "l'analisi dell'orizzonte temporale più prossimo al periodo contestato (gennaio-maggio 2011)", ossia del periodo di tempo immediatamente antecedente all'intesa, "sia dotata di più probanti requisiti in termini di



rappresentatività ed omogeneità”. Quindi ha rilevato i seguenti aumenti di prezzo rispetto al *base period*: € 9,11 tra giugno e dicembre 2011; € 15,12 nel 2012 e € 16,65 nel 2013

Il c.t.u. ha poi indagato se le differenze di prezzo riscontrate siano o meno interamente imputabili agli effetti dell'infrazione, secondo quanto allegato dall'attrice, ovvero siano in tutto o in parte giustificati da fattori estranei all'intesa (un rincaro dei costi variabili e dei costi fissi di struttura) secondo quanto sostenuto dal c.t.p. della società convenuta.

Quanto ai costi di produzione, il c.t.u. ha osservato che dai dati forniti dal c.t.p. della società convenuta risulta che “gli aumenti dei costi unitari di produzione di Italcementi, seppur esistenti, sono stati pari al 4,3% (nel 2012 rispetto 2011) e al 2,99% (nel 2013 rispetto al 2012) e comunque inferiori rispetto agli aumenti di prezzo del cemento applicati a Sacapp tra giugno 2011 e maggio 2013.

Il consulente d'ufficio, con valutazione condivisibile, ha ritenuto di non prendere in considerazione ulteriori correttivi al sovrapprezzo oltre all'aumento dei costi variabili di produzione, richiamando quanto sul punto si legge nella “Guida pratica”: *“i costi di produzione osservati nel periodo dell'infrazione potrebbero non essere rappresentativi dei costi di produzione che si sarebbero dovuti sostenere in assenza dell'infrazione”*, ciò in quanto “nel caso di infrazioni dell'art. 101, le società che, a causa del proprio comportamento collusivo, non sono soggette alle pressioni concorrenziali tipiche di uno scenario di non infrazione, potrebbero essere meno efficienti e quindi generare costi di produzione maggiori rispetto a situazioni di pressione concorrenziale” (cfr. “Guida pratica” cit.).

Il c.t.u. ha quindi proceduto a stimare il sovrapprezzo in complessivi € 209.946,00 come da tabella che si riporta:



Voci	2010	2011	2011	2012	2013
		gen-mag	giu-dic		gen-mag
Prezzo medio cemento (€/t)	44,72	47,35	56,46	62,47	64,00
Incremento %		5,88%	19,24%	10,65%	2,44%
Differenza*			9,11	15,12	16,65
Costi variabili Monselice (€/t)		32,55	32,55	33,95	34,97
Aumento costi variabili**				4,30%	2,99%
Prezzo con aumento c.v.*			47,35	49,39	50,86
Differenza con aumento c.v.*			9,11	13,09	13,14
Quantità acquistate			5.793	8.542	3.454
<b>Sovraprezzo</b>			<b>€ 52.776</b>	<b>€ 111.792</b>	<b>€ 45.379</b>
<b>Totale sovrapprezzo</b>	<b>€ 209.946</b>				
* Rispetto a gen-mag 2011					
** Dal 2012					

Nello specifico, il c.t.u. ha seguito il seguente procedimento logico: “1) è stato confrontato il prezzo medio ponderato del cemento applicato da Italcementi a Sacappp nei primi cinque mesi del 2011 (€ 47,35 €/t) con i prezzi medi ponderati da giugno a dicembre 2011 (56,46 €/t), nel 2012 (62,47 €/t) e da gennaio a maggio 2013 (64 €/t), al fine di evidenziare le differenze (9,11 €/t per il 2011; 15,12 €/t per il 2012; 16,65 €/t per il 2013) rispetto al *base period* individuato; 2) partendo dal prezzo medio ponderato dei primi cinque mesi del 2011 (47,35 €/t), è stato ricalcolato il prezzo dei periodi successivi (invariato per il resto del 2011; 49,39 €/t nel 2012; 50,86 €/t per il 2013), tenendo in considerazione un aumento forfettario dei costi variabili di Italcementi nel 2012 (+4,30%) e nel 2013 (+2,99%); 3) i suddetti prezzi ricalcolati sono stati confrontati con il prezzo medio ponderato dei primi cinque mesi del 2011 (47,35 €/t), al fine di determinare le differenze (ricalcolate) per i periodi successivi (9,11 €/t per il 2011; 13,09 €/t per il 2012; 13,14 €/t per il 2013); 4) le differenze di prezzo ricalcolate sono state infine moltiplicate per le quantità acquistate da Sacappp da giugno a luglio 2011 (5.793 t), nel 2012 (8.542 t) e nei primi cinque mesi del 2013 (3.454 t), al fine di determinare il sovrapprezzo per ciascun anno (€ 52.803 per giugno-dicembre 2011; € 111.786 per il 2012; € 45379 per gennaio-maggio 2013)”. Il sovrapprezzo pari ad € 209.946,00 è stato prudenzialmente arrotondato per difetto ad € 200.000,00 (c.d. “sconto di sicurezza” che tiene conto delle “incertezze intrinseche in una stima dei danni”).



5.1- Per rispondere alla seconda parte del quesito, il c.t.u. è passato ad esaminare gli effetti sul danno risarcibile di un eventuale trasferimento del sovrapprezzo da parte della società attrice nei confronti dei propri clienti a valle (c.d. *passing on*), assumendo come *base periodo* e *damage period* gli stessi intervalli di tempo individuati per la stima del danno da sovrapprezzo. Il c.t.u. ha svolto una analisi controfattuale a campione dei prezzi delle cinque principali categorie di calcestruzzo commercializzate da Sacapp e ha calcolato la media ponderata di tali prezzi, in quanto metodo che “consente di limitare gli effetti distorsivi derivanti dal fatto che, generalmente, per le quantità più elevate il prezzo unitario è inferiore (sconti), mentre per quantità limitate il prezzo unitario è più elevato, secondo tipiche dinamiche commerciali”.

Dopo aver esaminato le variazioni dei prezzi, ha dedotto incrementi di poco superiori al 5% per le quattro tipologie di calcestruzzo e dell'1,24% per l'altra tipologia come da tabella che si riporta.

Tipo di calcestruzzo	Prezzo medio ponderato [gen-mag 2011]	Prezzo medio ponderato [giu 2011 – ott 2013]	Variazione
Cls rck30 s4 i30 xc1	56,28	59,27	+ 5,31%
Cls rck30 s4 i30 xc2	58,56	59,29	+ 1,24%
Cls rck30 s4 i15 xc1	56,30	59,23	+ 5,21%
Cls rck25 s4 i30	56,39	59,29	+ 5,15%
Cls rck25 s4 i15	56,36	59,21	+ 5,07%

Il c.t.u., con valutazione esente da censure, ha ritenuto non adeguatamente provato l'avvenuto *passing on* del sovrapprezzo sopportato dall'attrice, osservando che, a fronte di incrementi medi del prezzo di vendita di quattro tipologie di calcestruzzo poco superiori al 5% e pari all'1,24% per un'altra tipologia, si registrano, nel periodo di interesse, incrementi di prezzo degli inerti e dei trasporti, fattori di produzione del calcestruzzo (prodotto da Sacapp), come da tabella che si riporta:

Anno	Inerti	Trasporti	Inflazione
2011	-0,7%	0,6%	2,78%
2012	0,2%	0,6%	3,04%
2013	0,6%	0,4%	1,22%



Sotto altro profilo il c.t.u. ha rilevato che la sola inflazione nel periodo in questione è stata superiore al 5%.

**5.2** - Esclusa la traslazione a valle del sovrapprezzo da parte della società Sacapp, sulla base delle risultanze della c.t.u. può affermarsi che il danno emergente patito dalla società attrice come conseguenza dell'intesa accertata dall'AGCM con Provvedimento n. 26705 del 16/08/2017 ammonta a complessivi € 200.000,00. Trattandosi di una obbligazione risarcitoria, avente natura di debito di valore, sull'importo di € 200.000,00, liquidato dal c.t.u. come sovrapprezzo corrisposto alla data dell'infrazione, sono dovuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali con funzione compensativa (per la misura di tali interessi cfr. Cass. n. 19063/2023). Ne deriva, pertanto, che l'importo di € 49.000 (pari al sovrapprezzo, arrotondato, nel periodo compreso tra giugno e dicembre 2011) rivalutato ad oggi è pari ad € 60.564,00; l'importo di € 108.000,00 (pari al sovrapprezzo, arrotondato, per gli acquisti compiuti nel 2012) rivalutato ad oggi è pari ad € 130.356,00; infine, l'importo di € 42.000,00 (pari al sovrapprezzo, arrotondato, per gli acquisti compiuti nel 2013) rivalutato ad oggi è pari ad € 50.400,00. Gli interessi legali vanno computati non già sulla complessiva somma rivalutata bensì su quella originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995). Effettuati gli opportuni conteggi, sulle predette somme via via rivalutate dalla data dell'illecito ad oggi, sono dovuti alla data della presente sentenza interessi per complessivi 31.084,47 euro. Sull'importo rivalutato ad oggi di € 241.320,00 sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.

Non risultano, invece, provate, né l'attore ha svolto puntuali deduzioni al fine di consentire un eventuale accertamento in sede di c.t.u. percipiente, le ulteriori voci di danno consistenti nella prospettata perdita della *chance* di acquistare il cemento ad un prezzo addirittura inferiore a quello che si sarebbe determinato in un mercato concorrenziale. Tale allegazione, per la sua genericità, risulta in contrasto con le stesse



valutazioni svolte dall'AGCM in relazione alle caratteristiche del settore della produzione del cemento "ad alta intensità di capitale, con economie di scala importanti e con elevati costi di ingresso". Parimenti, non risulta provato il danno consistente nella asserita contrazione del volume degli affari derivante dalla preferenza dei clienti per altri tipi di materiali. In particolare, la parte non ha in alcun modo provato la riconducibilità causale di tale asserita perdita (avendo peraltro la c.t.u. escluso il fenomeno del *passing on*) all'infrazione.

Le spese del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della società convenuta e si liquidano in € 11.977,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva come per legge, a titolo di compensi legali; sono, inoltre, dovute le spese per il contributo unificato e la marca da bollo e le spese per il compenso del c.t.p. come documentato in atti, pari ad € 3.000,00. I compensi del c.t.u., liquidati con decreto del 07/02/2022 in € 18.186,10 oltre accessori di legge sono posti definitivamente a carico di parte convenuta.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) condanna la società convenuta Italcementi a corrispondere alla società attrice Sacapp S.r.l., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da c.d. sovrapprezzo, l'importo di € 241.320,00 (già rivalutato ad oggi), l'importo di € 31.084,47 a titolo interessi legali sino ad oggi maturati, oltre agli ulteriori interessi legali come indicati in motivazione sull'importo € 241.320,00 dalla data della presente sentenza sino al pagamento effettivo;
- 2) rigetta le ulteriori domande risarcitorie formulate dall'attrice;
- 3) Condanna la convenuta a rifondere alla società attrice le spese del presente giudizio pari a € 11.977,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva come per legge a



titolo di compensi legali; contributo unificato nella misura dovuta e marca da bollo; le spese di c.t.p. pari ad € 3.000,00;

- 4) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u. salva la solidarietà tra le parti nei rapporti con l'ausiliario.

Così deciso in Milano, nella camera di Consiglio del 06/06/2024

Il Giudice relatore

Il Presidente

Idamaria Chieffo

Silvia Giani

